**LEGGE 29 maggio 2017, n. 71**

**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto**

**del fenomeno del cyberbullismo. (17G00085)**

*(GU n.127 del 3-6-2017)*

Vigente al: 18-6-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno

del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a

carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed

educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di

vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando

l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito

delle istituzioni scolastiche.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende

qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto,

ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione,

acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati

personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica,

nonché' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche

uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo

intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un

gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso,

o la loro messa in ridicolo.

3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si

intende il prestatore di servizi della società dell'informazione,

diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto

legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la

gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le

condotte di cui al comma 2.

Art. 2

Tutela della dignità del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché' ciascun genitore o

soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito

taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente

legge, puo' inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del

sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la

rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore,

diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali,

anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della

presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL

(Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste

dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento

dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia

comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento,

alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi

abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile

identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito

internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analoga

richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la

protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal

ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e

144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3

Piano di azione integrato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il

tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,

del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del

Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della

giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero

della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e

l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di

autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione

dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella

promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle

tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social

networking e degli altri operatori della rete internet, una

rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una

rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e

del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo

non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza,

rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero

dell'istruzione, dell’università e della ricerca, redige, entro

sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato

per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto

delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma

pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e

realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio

dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della

collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con

altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei

minori.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine

previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per

la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono

attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e

gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice e'

istituito un comitato di monitoraggio al quale e' assegnato il

compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di

cui all'articolo 2, comma 1, nonche' di aggiornare periodicamente,

sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal

tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia

dei soggetti ai quali e' possibile inoltrare la medesima istanza

secondo modalita' disciplinate con il decreto di cui al medesimo

comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di

monitoraggio non e' corrisposto alcun compenso, indennità, gettone

di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative

di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo

rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi

socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del

Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero

dell'istruzione, dell’università e della ricerca e con l'Autorita'

per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle

risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne

informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del

cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonche' degli organi

di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore

della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni

anno, una relazione sugli esiti delle attivita' svolte dal tavolo

tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui

al comma 1.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, e'

autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per

gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Linee di orientamento per la prevenzione

e il contrasto in ambito scolastico

1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1,

il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,

sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia

minorile e di comunita', entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la

prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche

avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle

comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a

quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della

legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la

formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di

un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di

un ruolo attivo degli studenti, nonche' di ex studenti che abbiano

gia' operato all'interno dell'istituto scolastico in attivita' di

peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo

nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei

minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia,

individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le

iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche

avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche' delle

associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul

territorio.

4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di

bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse

elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili

dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici

territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le

Forze di polizia nonche' associazioni ed enti, per promuovere sul

territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e

l'educazione alla legalita' al fine di favorire nei ragazzi

comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e

valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente,

ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale,

nell'ambito delle attivita' di formazione e sensibilizzazione. I

bandi per accedere ai finanziamenti, l'entita' dei singoli

finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi

ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet

istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della

trasparenza e dell'evidenza pubblica.

5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7

dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni

scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria

autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione

vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete

internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie

informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline

curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attivita'

progettuali aventi carattere di continuita' tra i diversi gradi di

istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in

collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di

polizia, associazioni ed enti.

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli

altri enti che perseguono le finalita' della presente legge,

promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti

personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di

cyberbullismo nonche' a rieducare, anche attraverso l'esercizio di

attivita' riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di

tali condotte.

Art. 5

Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico

e progetti di sostegno e di recupero

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della

normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il

dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo

ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità

genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate

azioni di carattere educativo.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo

4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il

patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del

citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici

riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni

disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Art. 6

Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12

della legge 18 marzo 2008, n. 48

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza

annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti

delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione

e' pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68,

comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui

al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' di

formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla

sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al

contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a

203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del

fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a

203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

Ammonimento

1. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata

denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del

codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei

dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore

agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e'

applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi

1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive

modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore,

unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la

responsabilità genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al

compimento della maggiore età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando